

Un quesito sul deposito temporaneo di rifiuti

Domanda: Il deposito temporaneo dei rifiuti è una alternativa al sistema di gestione?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Certamente sì. Il deposito temporaneo (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 152/2006) costituisce deroga eccezionale rispetto al sistema ordinario di gestione dei rifiuti (raccolta + trasporto + smaltimento o recupero).

La storia di questa controversa costruzione giuridica ha determinato, fin dal primo giorno, equivoci e polemiche. Ma soprattutto è stata utilizzata, e viene tutt'oggi utilizzata, per mascherare discariche abusive alla luce del sole.

L'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), dopo aver previsto il regime della prassi amministrativa a carico degli interessati, stabilisce al comma 17 che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano al deposito temporaneo (ecco dunque il carattere di eccezione del relativo concetto) effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) (nuovo riferimento dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010), che è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187.¹

Pubblicato il 2 ottobre 2016

¹ Dal libro **“Rifiuti: il percorso gestionale”** edizione settembre 2016 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani - Diritto all'ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “(...) Ma perché avviene tutto questo? In realtà il deposito temporaneo nella formulazione originaria nasce come un (condivisibile) modesto punto di deroga per agevolare soprattutto le piccole imprese caratterizzate da una moderata produzione di rifiuti e per le quali il ricorso alle operazioni di “gestione” ordinaria significava un pesante stress operativo ed economico. Ed ecco che si studiò un regime di favore per adeguare la realtà alle norme e venne elaborata la prima, vera ipotesi di “deposito temporaneo” che doveva consentire alle piccole aziende, in deroga alla gestione formale, di conservare nella propria area aziendale un quantitativo relativamente modesto di rifiuti corrispondente sostanzialmente al carico di un “viaggio” del trasportatore con ristoro e proporzione economica conseguente. Ma su tale originario deposito temporaneo fu innestato poi, a forza, una seconda ipotesi alternativa. Alla fine l'effetto è sotto gli occhi di tutti: non abbiamo un deposito temporaneo, ma due depositi temporanei innestati nella stessa norma ma affatto simili. Ed il secondo è praticamente utilizzato come prassi per mascherare le discariche abusive. Sotto questo aspetto la costruzione giuridica del deposito temporaneo non è variata a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008 il quale ha mantenuto, infatti, le due ipotesi alternative del deposito temporaneo e neppure più di recente dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 250/2010. (...)”.